

Esclusione dall'Irap delle prestazioni rese dal professionista socio della società committente

Recentemente la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria si è espressa, nell'ambito di un contenzioso curato dal nostro studio, sulla materia dell'imponibilità IRAP delle prestazioni di lavoro professionale.

La pronuncia muove dal seguente fatto: il contribuente esercita attività di lavoro professionale verso la committenza di una clinica di cui egli è socio, ma non anche amministratore. Si veniva a contestare, dunque, all'Ufficio **la non debenza dell'Irap in capo al contribuente che esegue prestazioni di natura professionale in favore di una società di cui il medesimo è anche socio.**

Ciò sulla scorta di alcune considerazioni principali, conseguenti alla circostanza che il contribuente, nello svolgimento della propria attività professionale, si avvaleva esclusivamente dell'uso dei beni strumentali della società, ed in particolare considerando che:

a) la dotazione di beni strumentali propri del singolo professionista – come dimostrato attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi e del registro dei beni ammortizzabili - non era sufficiente ad espletare le prestazioni professionali rese alla società e pertanto essi non potevano dirsi "eccedenti";

b) il ricorso a beni strumentali altrui, vale a dire quelli della società, sarebbe in realtà una conferma che l'organizzazione *uti singulo* del professionista non può dirsi autonoma, ma strettamente dipendente ad un altro soggetto giuridicamente (e fiscalmente) distinto.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, contestava al contribuente la ricorrenza del presupposto della "autonoma organizzazione" in quanto egli svolgeva la propria attività attraverso la fruizione di macchine, attrezzature e strumentazioni appartenenti alla società e, in quanto tali, capaci di configurare un insieme di beni strumentali "eccedenti".

Tale argomentazione veniva avallata dalla Commissione Tributaria Provinciale, la quale eccepiva l'operatività del contribuente nell'ambito di una struttura societaria, che *in re ipsa* comporta una specifica organizzazione del lavoro, essendo quindi capace di configurare il presupposto impositivo dell'Irap.

La sentenza di primo grado è stata tuttavia cassata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, la quale si esprimeva in senso favorevole al contribuente, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità edita in materia.

In particolare, con pronuncia della **Cassazione n. 8741 del 10 aprile 2013**, si afferma che **la struttura organizzativa giuridicamente facente capo a terzi rileva ai fini Irap solo se l'influenza sulla struttura si spinge sino alla possibilità di governare i profili organizzativi**. Da tale affermazione consegue automaticamente che deve escludersi l'applicazione dell'Irap in quei casi in cui il professionista non è nella posizione di governare la struttura e, quindi, se non è amministratore della società. Il semplice fatto di essere socio non è pertanto rilevante ai fini dell'imponibilità Irap.

Così anche la pronuncia della **Cassazione n. 16941/2015**, secondo la quale è escluso dall'Irap il professionista che collabora con uno studio esterno, in quanto l'organizzazione dello studio è irrilevante ai fini dell'assoggettamento al tributo del contribuente in quanto da lui non coordinata, nonché l'**ordinanza n. 17566/2016**, ove viene ribadito che **sono esclusi da Irap i compensi percepiti dal professionista per l'attività esercitata all'interno della società della quale è socio**.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria si è allineata a questo orientamento affermando che **«se il professionista non è in grado di indirizzare l'azione della società non può dirsi punto di riferimento della stessa, circostanza che in via presuntiva attiene al solo socio amministratore»**. È dunque onere dell'Agenzia delle Entrate, in queste circostanze, dimostrare che il contribuente è in grado di indirizzare la gestione della società, pur non essendo formalmente amministratore.

In assenza di tale prova, la qualità di mero socio del contribuente non rileva ai fini dell'applicabilità dell'Irap.

Perugia, 13 aprile 2018